

(N. 878-C)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## RELAZIONE DELLA 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA E AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla III Commissione permanente (Diritto, procedura e ordinamento giudiziario, affari di giustizia, autorizzazioni a procedere) della Camera dei deputati nella seduta del 16 febbraio 1950  
(V. Stampato N. 959)*

*modificato dal Senato della Repubblica nella seduta del 12 luglio 1950*

*modificato dalla III Commissione permanente (Diritto, procedura e ordinamento giudiziario, affari di giustizia, autorizzazioni a procedere) della Camera dei deputati nella seduta del 4 ottobre 1950  
(V. Stampato N. 599-B)*

**presentato dal Ministro delle Finanze**

**di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia**

**e col Ministro del Tesoro**

TRASMESO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
L'11 DICEMBRE 1950

---

Comunicata alla Presidenza il 7 dicembre 1950

---

Modifiche alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali  
e dei tabacchi.

---

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, la Camera dei deputati nella seduta del 16 febbraio 1950, approvava un disegno di legge presentato dal Ministro delle finanze concernente alcune modifiche alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi.

Nella seduta del 12 luglio 1950 il Senato, approvava, apportandovi notevoli modifiche, il disegno di legge, che pertanto tornava alla Camera dei deputati. Nella relazione al disegno di legge, il Senato indicava chiaramente le ragioni per le quali aveva ritenuto di apportare alcune modifiche al testo approvato dalla Camera, intendendo raggiungere il duplice scopo di tutelare l'interesse dello Stato e rendere più umana la legge, nel senso che il contravventore fino a 15 chilogrammi di tabacchi, avesse diritto di conciliare, pagando una somma a titolo di multa, fissata dalla Intendenza di finanza competente per territorio, entro i limiti massimi e minimi della pena, oltre al pagamento del diritto di monopolio eventualmente dovuto e oltre alla eventuale confisca, e nel senso che nei casi più gravi di contrabbando, puniti con pena corporale, fosse possibile, al Magistrato, poter concedere i cosiddetti benefici di legge, ed in caso di arresto, la libertà provvisoria.

Nel testo approvato dal Senato, si prevedeva altresì anche il caso di contrabbando di lieve entità e si riducevano i massimi e i minimi della multa, aggiungendo una norma transitoria nel senso che questa legge, per essere più favorevole a quella di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 726, si applicava pure ai reati commessi sotto l'imperio di detto decreto, che attualmente non è più in vigore.

Queste, in sintesi, le modifiche apportate dal Senato, e lumeggiate nella relazione, che qui si richiama.

Tornato il disegno di legge alla Camera, questa, dopo un accurato esame, riteneva di fare un emendamento aggiuntivo all'articolo 11, e di dare un contenuto esplicativo più ampio all'articolo 13, lasciando immutato tutto il resto.

Come appare evidente dalla semplice lettura degli articoli 10 e 11 del disegno di legge (che vanno sotto il capo III « estinzione dei reati punibili con la sola pena pecuniaria ») colui il

quale deve rispondere di reati commessi in danno del monopolio dei sali e dei tabacchi, e non punibili con pena detentiva (casi previsti agli articoli 2, 3, 4, 8 capoverso, 1° e 2°, e 9), può spontaneamente chiedere alla Intendenza di finanza del luogo del commesso reato, di poter conciliare e definire in via amministrativa il reato stesso. *Facoltà* della parte, quindi, cui corrispondeva e corrisponde *l'obbligo* da parte della Intendenza di finanza di avvertire l'interessato che un verbale di contravvenzione era stato elevato a di lui carico, per reato estinguibile mediante definizione in via amministrativa e che pertanto entro un termine perentorio non inferiore a trenta giorni, nè superiore a novanta, egli poteva, pagando una multa, e gli eventuali diritti di monopolio, far cessare il corso dell'azione penale, in mancanza di che, il verbale di contravvenzione sarebbe stato trasmesso al Procuratore della Repubblica, perchè l'azione penale potesse aver luogo. La Camera dei deputati, preoccupata forse che non sempre, dal verbale di contravvenzione, potesse alla Intendenza apparire chiaro e certo che si trattasse di reato punito con sola sanzione pecuniaria, e quindi, estinguibile, mediante conciliazione amministrativa, volle aggiungere al testo dell'articolo 11 un capoverso per cui, nel caso che il verbale fosse già stato trasmesso al Procuratore della Repubblica, l'autorità giudiziaria, accertato in sede di istruttoria o durante il dibattimento, che il reato di cui trattasi, rientra tra quelli punibili con sola pena pecuniaria, e perciò conciliabile, deve ritrasmettere gli atti alla Intendenza di finanza, che inviterà il contravventore a definire il contesto nei modi e nei termini di cui agli articoli 10 e 11. A parere della Commissione questa aggiunta all'articolo 11 era superflua, perchè è evidente che, accertato in qualunque sede, e fino a sentenza passata in giudicato, che il reato rientrava tra quelli conciliabili in via amministrativa, la parte che non avesse dichiarato che non intendeva definire il contesto in tal modo, aveva il diritto di chiedere in base all'articolo 10, di definirlo amministrativamente. Ma poichè in definitiva si tratta di un maggiore chiarimento della legge, e di una norma in ogni caso più favorevole all'imputato, il Senato ha accolto il capoverso aggiuntivo all'articolo 11, come proposto dalla Camera.

E così dicasi per l'articolo 13. Anche qui era chiaro che le norme più favorevoli della presente legge, dovessero essere applicate anche ai reati commessi in epoca anteriore all'entrata in vigore della nuova legge. Ciò era stato detto esplicitamente, perchè il Senato aveva ben presente la norma dell'articolo 2 terzo capoverso, del Codice penale per cui, quando si tratta di leggi eccezionali o temporanee, non si applicano le disposizioni più favorevoli all'imputato se ciò non è espressamente detto e previsto.

Senonchè la Camera si preoccupò della disposizione contenuta nell'articolo 20 della legge 7 gennaio 1929 che prevede che le disposizioni penali delle leggi finanziarie si applicano ai fatti commessi al tempo in cui tali disposizioni erano in vigore, ancorchè queste stesse disposizioni fossero già state abrogate o modificate, al tempo della loro applicazione.

Ma questa norma, a parere del Senato, non poteva destare alcuna preoccupazione, quando si fossero tenute presenti le disposizioni degli

articoli 15 e 16 del Codice penale (pubblicato posteriormente alla legge n. 4 del gennaio 1929) e che stabiliscono che la norma speciale deroga alla norma generale e che le disposizioni del Codice penale si applicano anche alle materie regolate da altre leggi penali, in quanto non sia disposto altrimenti.

Ma anche qui si tratta infine di un maggior chiarimento della portata della legge, e il Senato non ha ragioni per discostarsi da quanto opinò la Camera, tanto più che ragioni di assoluta urgenza reclamano che la legge venga presto approvata e pubblicata.

Si tratta dell'interesse dello Stato e dell'erario, si tratta di punire con tutta la severità possibile, in rapporto alla natura del reato, chi attenta deliberatamente alle leggi della Nazione e pertanto la Commissione confida che il Senato voglia dare la sua benevola approvazione alla legge in esame, già altra volta approvata dal Senato stesso.

SPALLINO, *relatore*.

## DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

## CAPO I.

## PENE PER IL CONTRABBANDO

## Art. 1.

*Multa per la fabbricazione, preparazione, vendita, introduzione, trasporto, deposito, detenzione, esportazione, lavorazione, e alterazione di tabacco.*

Nei casi di contrabbando di tabacco previsti dagli articoli 64, numeri 3 e 5; 65; 66; 67, n. 1; 68; 71 e 73 della legge 17 luglio 1942, n. 907, il colpevole è punito:

1° con la multa da lire 30 mila a lire 90 mila per ogni chilogrammo, quando il contrabbando ha per oggetto tabacco lavorato di qualunque specie;

2° con la multa da lire 25 mila a lire 80 mila per ogni chilogrammo, quando il contrabbando ha per oggetto tabacco greggio.

La multa è ridotta da un terzo alla metà quando la quantità del tabacco oggetto del trabbando non supera i grammi cinquecento.

Agli effetti di questo articolo si considera tabacco lavorato anche il tabacco greggio che sia stato sottoposto a trinciatura o a qualsiasi altra lavorazione o manipolazione.

Qualora trattisi di tabacco estero, si applicano le pene previste nei precedenti commi aumentate da un terzo a due terzi.

## Art. 2.

*Multa per la fabbricazione o preparazione di prodotti derivati dal tabacco, e per la vendita di succedanei del tabacco.*

Nei casi previsti dall'articolo 64, numeri 4 e 6, della legge 17 luglio 1942, n. 907, il colpevole è punito con la multa da lire 15 mila a lire 45 mila per ogni chilogrammo di genere oggetto del contrabbando.

## DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

## CAPO I.

## PENE PER IL CONTRABBANDO

## Art. 1.

*Identico.*

*Identico.*

## Art. 2.

*Identico.*

*Identico.*

## Art. 3.

*Multa per la semina, il trapiantamento e la coltivazione del tabacco, e per la detenzione di meccanismi preordinati alla lavorazione del tabacco.*

Sono decuplicate le multe stabilite dagli articoli 77 e 79 della legge 17 luglio 1942, n. 907, e successivamente aumentate a norma del decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1946, n. 401.

## Art. 4.

*Reclusione e multa in rapporto all'entità del reato.*

Il colpevole è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa stabilita dai precedenti articoli, quando, nei casi di contrabbando preveduti dall'articolo 1, la quantità del tabacco supera i chilogrammi 15, e quando, nei casi preveduti dall'articolo 64, n. 2, della legge 17 luglio 1942, n. 907, le piante abusivamente trapiantate e coltivate superano rispettivamente il numero di cinquecento e di trecento.

## Art. 5.

*Obbligo del pagamento dei diritti di monopolio.*

Salvo il caso in cui il tabacco oggetto del contrabbando sia stato sequestrato, o le piante siano state distrutte a norma dell'articolo 78 della legge 17 luglio 1942, n. 907, il pagamento della multa non esime il colpevole dall'obbligo del pagamento dei diritti di monopolio.

Questi sono commisurati:

1° se trattasi di tabacco lavorato, al prezzo di tariffa per il pubblico, dedotto l'aggio di rivendita, del corrispondente tipo di prodotto, o prodotto similare, messo in vendita dall'Amministrazione;

2° se trattasi di tabacco greggio, al prezzo di tariffa per il pubblico, dedotto l'aggio di rivendita, del trinciato comune di terza qualità.

## Art. 3.

*Identico.*

*Identico.*

## Art. 4.

*Identico.*

*Identico.*

## Art. 5.

*Identico.*

*Identico.*

## Art. 6.

*Contrabbando aggravato.*

Nelle ipotesi previste dall'articolo 81 della legge 17 luglio 1942, n. 907, qualora il contrabbando abbia per oggetto tabacco, e questo non superi i chilogrammi 15, il colpevole è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa stabilita dai precedenti articoli.

La pena della reclusione è da tre mesi a quattro anni se la quantità del tabacco è superiore ai chilogrammi 15 oltre la multa.

## Art. 7.

*Recidiva in contrabbando.*

Nei casi preveduti dall'articolo 82 della legge 17 luglio 1942, n. 907, le pene stabilite dalla presente legge sono aumentate a norma del Codice penale.

## CAPO II.

## PENE PER LE CONTRAVVENZIONI

## Art. 8.

*Arresto e ammenda in rapporto all'entità del reato, per la vendita di tabacco senza autorizzazione od acquisto da persone non autorizzate alla vendita.*

Il colpevole del reato previsto dall'articolo 96, primo comma, della legge 17 luglio 1942, n. 907, quando abbia per oggetto tabacco, è punito con l'ammenda da lire 10 mila a lire 25.000.

È punito con l'ammenda da lire 2.000 a lire 5.000 il colpevole del reato previsto dal secondo comma del medesimo articolo, semprechè abbia per oggetto tabacco.

L'ammenda è ridotta da un terzo alla metà quando, nel caso preveduto dal primo capoverso di questo articolo, la quantità del tabacco non supera i grammi 250, e nel caso del secondo capoverso non supera i grammi 500.

Qualora la quantità del tabacco venduto o posto in vendita sia superiore a chilogrammi 5

## Art. 6.

*Identico.**Identico.*

## Art. 7.

*Identico.**Identico.*

## CAPO II.

## PENE PER LE CONTRAVVENZIONI

## Art. 8.

*Identico.**Identico.*

e quella del tabacco acquistato sia superiore a chilogrammi 10, il colpevole è punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda rispettivamente indicata nel primo e secondo comma del presente articolo.

## Art. 9.

*Ammenda per le altre contravvenzioni.*

Le ammende stabilite dagli articoli 89, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 100 e 101 della legge 17 luglio 1942, n. 907, aumentate a norma del decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1946, n. 401 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 110, sono decuplicate se il reato riguarda tabacco.

## CAPO III.

ESTINZIONE DEI REATI PUNIBILI  
CON LA SOLA SANZIONE PECUNIARIA

## Art. 10.

*Competenza dell'Intendente di finanza.*

Per i reati previsti dalla legge 17 luglio 1942, n. 907, e dalle altre leggi relative a generi di monopolio ed a generi a questi assimilati, e non punibili con pene detentive, il denunciato può chiedere all'Intendente di finanza competente per territorio che il contesto venga definito mediante il pagamento, oltrechè del diritto di monopolio se dovuto, di una somma che l'Intendente stesso stabilirà entro i limiti massimo e minimo della pena, tenuto conto della gravità del reato, desunta a norma del Codice penale.

Il pagamento della somma anzidetta e del diritto di monopolio eventualmente dovuto estingue il reato, ma non dispensa dall'applicazione della confisca, la quale è disposta dallo stesso Intendente.

Le disposizioni di questo articolo sono stabilite in deroga agli articoli 21, n. 2, e 46 della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

## Art. 9.

*Identico.*

*Identico.*

## CAPO III.

ESTINZIONE DEI REATI PUNIBILI  
CON LA SOLA SANZIONE PECUNIARIA

## Art. 10.

*Identico.*

*Identico.*

## Art. 11.

*Invio dei processi verbali.*

Per l'applicazione delle norme contenute nel precedente articolo, il processo verbale è trasmesso, a cura del pubblico ufficiale che lo ha redatto, in originale all'Intendente di finanza, ed in copia all'Amministrazione dei monopoli.

L'Intendente prefigge al denunciato un termine perentorio, non inferiore a trenta giorni nè superiore a novanta, entro il quale il pagamento deve essere effettuato. Trascorso tale termine, senza che il pagamento sia stato eseguito, l'Intendente invia il processo verbale al Procuratore della Repubblica con le osservazioni che ritiene opportune, dandone notizia all'Amministrazione dei monopoli.

## CAPO IV.

DISPOSIZIONI GENERALI  
E TRANSITORIE

## Art. 12.

*Confisca.*

Per i delitti e le contravvenzioni preveduti da questa legge è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto.

Se si tratta di mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del Codice penale.

## Art. 13.

*Disposizione finale.*

Le disposizioni della presente legge si estendono anche ai reati commessi sotto l'imperio del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 726.

## Art. 11.

*Identico.**Identico.*

Nel caso che l'autorità giudiziaria ritenga trattarsi di reati punibili con la sola pena pecuniaria, dovrà trasmettere gli atti all'Intendenza per eventuale conciliazione amministrativa ai sensi dell'articolo 10 della presente legge.

## CAPO IV.

DISPOSIZIONI GENERALI  
E TRANSITORIE

## Art. 12.

*Identico.**Identico.*

## Art. 13.

*Identico.*

Le disposizioni più favorevoli della presente legge si applicano in deroga all'articolo 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, anche ai reati commessi sotto l'imperio del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 726.